

COOPERATIVA AGRICOLA E SOCIALE LA QUERCIA

REGOLAMENTO SOCIO SOVVENTORE

Approvato dall'Assemblea dei soci l'11/07/2008

Art. 1

Il presente regolamento disciplina l'emissione e la gestione delle quote dei soci sovventori ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale nel rispetto dell'articolo 4 della legge 59/92 e di ogni altra disposizione legislativa in materia.

Art. 2

I conferimenti dei soci sovventori, che formano il capitale sociale destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art. 21 lett. a) dello statuto, sono rappresentati da quote nominative trasferibili, tanto per atto tra vivi quanto mortis causa, nei limiti stabiliti dall'art. 22 dello statuto.

L'importo unitario è di € 25,00= ai sensi dell'art. 17 dello statuto.

Nel libro soci dovrà essere indicato il termine di scadenza del periodo minimo di durata della partecipazione ai fini dell'esercizio della facoltà di recesso, come stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote.

Art. 3

Le quote dei soci sovventori possono essere privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura massima di 2 punti percentuali in più rispetto alla remunerazione delle quote dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Alle quote dei soci sovventori è altresì attribuito il diritto di prelazione nel rimborso del capitale nel caso di liquidazione della società, nonché il diritto alla postergazione rispetto al capitale ordinario, nella eventuale riduzione del capitale per perdite.

Alle quote dei soci sovventori potrà spettare, su delibera del Consiglio di Amministrazione, un rendimento calcolato come tasso di interesse sul capitale versato.

Art. 4

Ad ogni quota del socio sovventore spetta un voto, fermo restando che, ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge 59/1992, ciascun socio sovventore non può esprimere più di cinque voti e che tutti i sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, i voti spettanti ai soci sovventori vengano a superare il limite di 1/3 dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, essi verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto

tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero dei voti da essi portati.

L'assemblea stabilirà di volta in volta le modalità di votazione idonee ad assicurare il rispetto del limite predetto.

Art. 5

I sovventori, ed i loro rappresentanti, qualora si tratti di persone giuridiche, possono essere nominati amministratori; la maggioranza del Consiglio di Amministrazione deve comunque essere costituita da soci cooperatori o da loro rappresentanti.

Il collocamento ed il trasferimento delle quote dei soci sovventori sono subordinati al gradimento del Consiglio di Amministrazione come stabilito dall'art. 18 dello statuto.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di sottoscrizione non integrale il capitale sociale destinato allo sviluppo tecnologico verrà costituito nella misura pari alle sottoscrizioni raccolte e potrà essere successivamente incrementato con ulteriori sottoscrizioni fino all'importo determinato dall'Assemblea di emissione ed alle medesime condizioni.

Art. 6

I soci sovventori sono obbligati al versamento delle quote sottoscritte entro 90 giorni dall'atto della sottoscrizione, salvo diversa disposizione stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

I versamenti possono essere fatti sia in denaro che in natura, anche mediante storno di crediti già liquidi ed esigibili vantati dai sottoscrittori verso la Cooperativa stessa.

I soci sovventori sono altresì obbligati all'osservanza dello statuto sociale, del presente Regolamento e delle delibere assembleari e del Consiglio di Amministrazione adottate e concernenti disposizioni relative ai soci sovventori.